

Stangata Tari per gli agriturismi



La tassa rifiuti (Tari) è spesso stata oggetto di contenzioso per gli agriturismi, in quanto i Comuni, non riconoscendo la peculiarità dell'attività agrituristica, applicano il conteggio dell'imposta dovuta con i parametri di alberghi o ristoranti commerciali, senza considerare la particolarità dell'attività agrituristica, per esempio in riferimento alla limitazione dei posti disponibili, oppure alla stagionalità dell'attività.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 549 del 9 gennaio 2026 ha in sintesi stabilito che **i rifiuti prodotti dall'attività agrituristica non sono assimilabili ai rifiuti agricoli**, bensì ai rifiuti di attività commerciali alberghiere o di ristorazione. Tuttavia, rimane la possibilità da parte del contribuente di dimostrare che **l'imposta non è proporzionata**

rispetto alle dimensioni dell'attività e alla natura dei rifiuti prodotti.

Tratto dall'articolo in pubblicazione su *L'Informatore Agrario* n. 14/2026

Imposta di soggiorno, via alla dichiarazione

di Daniele Hoffer

Per leggere l'articolo completo **abbonati** a *L'Informatore Agrario*